



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE GARELLI
PIERLUIGI (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO) IN MERITO A: "CONTRO
L'AMPLIAMENTO DELLE LICENZE DI TRIVELLAZIONE PER RICERCA IDROCARBURI"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUNEO

Considerato

che sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione per le risorse minerarie ed energetiche (<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it>) risultano le seguenti istanze di concessione di coltivazione in mare e istanze di permesso in mare come di seguito generalizzate:

- d 1 G.C.-AG – Eni – Edison 171,7 a sud di Pantelleria Totale
- d 2 G.C.-AG – Eni – Edison 142,6 Canale Sicilia Parziale
- d 6 F.C.-AG – Eni 76,69 Mar Jonio, Calabria Totale
- d 23 A.C.-AG – Agip 58,32 Mare Adriatico Veneto Parziale
- d 26 B.C.-AG – Eni 58,48 Mare Adriatico Abruzzo Parziale
- d 30 B.C.-MD – RockHopper Italia 109,2 Mare Adriatico Abruzzo Totale
- d 39 A.C.-EA – Eni 103,6 Mare Adriatico Emilia-Romagna Parziale
- d 29 G.R.-NP – Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale
- d 30 G.R.-NP – Northern Petroleum Ltd Canale di Sicilia Parziale
- d 33 G.R.-AG – Eni – Edison Canale di Sicilia Parziale
- d 59 F.R.-NP – Northern Petroleum Ltd Mar Ionio, Calabria Parziale
- d 61 F.R.-NP – Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale
- d 67 F.R.-AG – Eni Mar Ionio, Golfo di Taranto Totale
- d 68 F.R.-TU – Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria
- d 73 F.R.-SH – Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata e Calabria Totale
- d 74 F.R.-SH – Shell Italia EP Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Totale
- d 148 D.R.-CS – Apennine Energy Mar Ionio, Golfo di Taranto, Basilicata Totale
- d 149 D.R.-NP – Northern Petroleum Ltd Mare Adriatico, Puglia Parziale
- d 151 D.R.-EL – Petroceltic Italia Mar Ionio, Golfo di Taranto, Calabria Parziale
- d 168 A.R.-PV – o Valley Operat.Pty Limited Mare Adriatico, Delta del Po Parziale
- d 358 C.R.-EL – Northern Petroleum Ltd – Petroceltic Italia Canale di Sicilia Parziale
- d 361 C.R.-TU – Transunion Petroleum Italia – Nautical Petroleum Canale di Sicilia Parziale
- d 363 C.R.-AX – Audax Energy Canale di Sicilia Parziale
- d 494 B.R.-EL – Petroceltic Italia Mare Adriatico, Abruzzo Parziale.

Tenuto conto

che i predetti permessi di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare interessano ampie zone del Mar Ionio, del Mare Adriatico e del Canale di Sicilia.

Considerato

che con il Decreto legislativo n. 128 del 2010, meglio identificato come “*Decreto Prestigiacomo*” è stato previsto che distanze minime tra la costa e le aree di attività pari a 5 miglia marine costituiscono limite per le prospezioni.

Atteso

che l’art. 35 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - *Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi* - convertito con Legge del 7 agosto 2012 n. 134, meglio identificato come Decreto Sviluppo statuisce quanto segue:

1. *L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero*

perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi”.

Preso atto

che l'art. 35 del Decreto Sviluppo ha, di fatto, ampliato il divieto di esercizio delle attività petrolifere estendendolo per tutta la fascia costiera italiana, alle 12 miglia.

Considerato

che l'art. 35, comma 1, del “Decreto Sviluppo” nell'introdurre il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, tuttavia **ha fatto salvi, dal predetto divieto tutti i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, con ciò consentendo il riavvio dei procedimenti per l'innanzi interrotti dal Decreto Legislativo n. 128 del 2010.**

Tenuto conto

che i 25 procedimenti ricadenti entro le 12 miglia marine e in corso alla data di entrata in vigore del decreto Prestigiacomò interessano gran parte del Mar Ionio, del Canale di Sicilia e del Mar Adriatico, così come rileva dalla pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Considerato

che i predetti procedimenti, e come sopra meglio generalizzati nel numero che li identifica, potranno determinare ricadute direttamente sulle Regioni della Puglia, Calabria, Basilicata, Molise, Marche e Abruzzo.

Atteso

che il Ministero dell'Ambiente ha già riconosciuto, con decreto, la compatibilità ambientale di numerosi progetti di ricerca di idrocarburi in mare e, tra questi, anche del progetto di coltivazione “*Ombrina Mare*” per il quale il soggetto proponente ha richiesto al MISE la conversione del titolo di ricerca già vigente in “titolo concessorio unico”, concepito dallo Sblocca Italia per consentire, ad un tempo, la ricerca e l'estrazione, oltre alla compatibilità ambientale della D 79 F.R. della Enel Longanesi (Mar Ionio) e di ben 9 istanze nel mar Adriatico al largo delle coste della Puglia.

Ritenuto

che sussista la concreta possibilità che, oltre alla già manifesta gravità della situazione in ordine al numero dei procedimenti in corso di autorizzazione, si possa anche determinare un aumento del numero dei procedimenti autorizzatori per progetti di estrazione/coltivazione *offshore* entro il limite delle 12 miglia marine dalle linee di costa e che l'effetto del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014, meglio identificato come *Sblocca Italia*, convertito nella legge n. 164 del 11.11.2014, sia l'accelerazione dello stato di avanzamento degli stessi che arriveranno a definizione non oltre 180 giorni dalla richiesta di conversione del titolo di ricerca in “titolo concessorio unico”;

Preso atto

che al summit di Termoli del 24 luglio 2015, presenti le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Puglia e Molise, pur confermando la via del dialogo con il Governo, **le stesse si sono dichiarate pronte a valutare la praticabilità, quale *extrema ratio*, di tutti gli strumenti previsti dall'Ordinamento.**

Preso atto inoltre

che al summit di Termoli ha fatto seguito - cinque giorni più tardi - un secondo incontro tra il Sottosegretario Vicari ed i Governatori delle Regioni Puglia e Basilicata, e con l'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria, nel corso del quale, come riferisce il MISE, ***“i rappresentanti delle Regioni hanno manifestato la loro contrarietà all'avvio delle attività di prospezione e ricerca offshore nello Ionio e nell'Adriatico in quanto contraddittorie rispetto alle politiche avviate dalle stesse Regioni, chiedendo al Governo una moratoria di questi programmi. Il sottosegretario Vicari, ascoltate le posizioni delle Regioni, si è impegnata ad approfondire questi temi con il ministro Federica Guidi e con la presidenza del Consiglio annunciando un nuovo incontro con le Regioni da convocare entro la prossima settimana”. “In mancanza di chiarezza, o comunque se non si trova un'intesa, i consigli regionali che lo riterranno - queste le parole del Presidente della Regione Puglia - potranno avviare, come previsto dalla Costituzione, la procedura del referendum contro le norme che consentono le trivellazioni”.***

Preso atto altresì

che nessun provvedimento è stato adottato dal Governo in risposta alle legittime richieste delle Regioni di Puglia, Basilicata, Abruzzo, Calabria, Molise e Marche e che le popolazioni delle predette regioni hanno chiaramente espresso fortissima contrarietà ai progetti di ricerca e di estrazione di idrocarburi in mare.

Atteso

che le Regioni possono deliberare, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e nel rispetto del procedimento disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, la promozione di un referendum abrogativo.

Considerato

che la proposta referendaria può essere proposta e deliberata entro e non oltre il 30 settembre 2015.

Tenuto conto

che l'abrogazione dell'art. 35 non è auspicabile perché si andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine e che, in considerazione di quanto sopra, da eliminare è la sola previsione della non applicabilità del divieto ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario.

Tenuto conto inoltre

che da sottoporre a referendum – con unico quesito – oltre alla parte dell'art. 35 del decreto Sviluppo che esclude dal divieto ***“i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi”***, è anche la

disposizione dell'art. 35 che dispone quanto segue: *“Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*, **abrogazione necessaria perché la disciplina della valutazione di impatto ambientale è collegata alla disposizione sui procedimenti in corso.**

Ritenuto

che l'abrogazione non possa, invece, riguardare i titoli abilitativi già rilasciati stante il limite della tutela del legittimo affidamento che la discrezionalità del legislatore incontra, così come non può essere oggetto di referendum abrogativo, in virtù del limite della non reviviscenza della norma abrogata, l'ultima parte dell'art. 35 del Decreto Sviluppo che dispone quanto segue:

“Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio”.

Ritenuto

che il quesito referendario non possa includere neanche la disposizione dell'art.35 del decreto Sviluppo che dispone quanto segue:

“ Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare”.

Considerato

che l'abrogazione referendaria dell'art. 35, comma 1 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi - convertito con Legge del 7 agosto 2012n. 134, nella parte che dispone quanto segue:

“fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le

georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” riveste carattere di necessità e indifferibilità.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a sollecitare il Presidente della Regione Piemonte affinché deliberi, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e nel rispetto del procedimento disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, la promozione di un referendum abrogativo delle seguenti disposizioni dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (“Decreto Sviluppo”), come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
“fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- ad inviare copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte per gli atti conseguenti nonché agli organi di stampa locale e nazionale affinché ne diano adeguata diffusione.